

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 235

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro per gli affari sociali

(CONTRI)

di concerto col Ministro delle finanze

(GALLO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro della sanità

(GARAVAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONTRI - GALLO - BARUCCI -
GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge ripropone norme oggetto di decreti-legge precedenti, non convertiti nei termini costituzionali; esso mira ad assicurare la continuità dei delicati interventi di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, già avviati con l'emanazione del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, facenti capo alle competenze del Dipartimento per gli affari sociali presso cui si svolgono tutte le attività di gestione del Fondo per gli interventi per la lotta alla droga.

L'articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo, struttura necessaria per la migliore predisposizione e verifica dei progetti di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti. È infatti opportuno rammentare che, nel corso del primo triennio di vigenza della legge 26 giugno 1990, n. 162, e del successivo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali ben 3.521 richieste di finanziamento da parte di 1.263 enti richiedenti (amministrazioni dello Stato, enti locali e regioni).

L'ammontare delle richieste di finanziamento è stato pari a circa 1.500 miliardi di lire e sulla base dei fondi disponibili sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento 2.006 progetti per un totale di lire 471.948.470.722.

L'elevato numero dei progetti, la diffusione dei soggetti destinatari sull'intero territorio nazionale e l'entità delle somme erogate, tenendo conto che gli interventi

sono indirizzati ad un settore sociale tra i più delicati, rendono necessario verificare l'effettivo e corretto utilizzo di quanto erogato, nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti e i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità della legge.

L'istituzione di un nucleo operativo di verifica, composto da otto qualificati esperti delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie, permette di assolvere nel modo migliore all'impegnativo compito di valutazione dei risultati sull'effettiva realizzazione dei progetti. Il nucleo, sulla base dei risultati del proprio lavoro, potrà fornire agli organi competenti adeguate proposte sulla stessa formulazione dei progetti e sui possibili raccordi tra istituzioni pubbliche e private al fine di garantire interventi funzionali e flessibili tali da adeguarsi anche nell'ambito del territorio al mutare del fenomeno della tossicodipendenza. L'azione del nucleo operativo potrà quindi portare al coordinamento funzionale delle risorse esistenti attraverso investimenti mirati che possano avere anche una continuità nel tempo e garantire una auspicabile unitarietà di intervento. Potranno altresì essere acquisite tutte le ulteriori utili informazioni per poter pervenire ad un miglioramento della qualità delle iniziative. Per addivenire alla otti-

12. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

13. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

Articolo 3.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14 le parole: « 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Articolo 4.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.».

Articolo 5.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse al-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I commi da 5 a 9 prevedono nuovi meccanismi per l'erogazione dei contributi, mediante aperture di credito a favore dei soggetti indicati nel comma 2, e soprattutto penetranti verifiche contabili sull'utilizzo degli stessi, affidate alle ragioni provinciali dello Stato, nonché alle delegazioni regionali della Corte dei conti; la specifica determinazione delle modalità dei controlli avverrà con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Questo articolo (che contiene ulteriori disposizioni applicative) si rende necessario perchè l'esperienza finora maturata ha inequivocabilmente dimostrato la necessità di evitare sovrapposizioni di funzioni e difetti di coordinamento, che rischiano di compromettere il migliore utilizzo, anche in termini di costi-benefici, delle risorse disponibili sul territorio. La concentrazione delle funzioni di erogazione presso il Dipartimento per gli affari sociali favorirà certamente un intervento equilibrato e tempestivo.

L'articolo 3 del decreto-legge rafforza e affina opportunamente l'attività dell'Osservatorio permanente sulle tossicodipendenze, stabilendo che l'acquisizione dei dati va effettuata secondo le corrette metodiche statistiche poste in essere dall'ISTAT, in armonia con quanto disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e che tutte le strutture pubbliche che operano nel campo dell'acquisizione di dati sulle tossicodipendenze devono comunicare periodicamente all'Osservatorio medesimo i dati in loro possesso. La disposizione, inoltre, crea un importantissimo punto di riferimento per la collettività, denominato «Sportello per il cittadino», in analogia con quanto già avviene in relazione ad altre gravi emergenze sociali e sanitarie: lo sportello offrirà in modo semplice e immediato, a chiunque ne faccia richiesta, informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.

Infine, la lettera *d*) di cui al comma 1 dell'articolo 3, sposta dal 31 gennaio al 31 marzo la data di presentazione al Parla-

mento della relazione annuale sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia. La norma si è resa necessaria per un maggiore coordinamento con l'altra disposizione concernente l'invio dei dati all'Osservatorio da parte delle amministrazioni entro i mesi di giugno e dicembre. La data del 31 gennaio non permette quindi la dovuta elaborazione da parte dell'Osservatorio, prima che questi trasmetta a sua volta le risultanze dell'elaborazione stessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della relazione al Parlamento.

L'articolo 4 aggiunge un comma (3-bis) all'articolo 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che prevede la concessione di edifici e strutture appartenenti allo Stato ad enti che intendono destinarli a centri di cura e recupero dei tossicodipendenti: al fine di snellire il procedimento, ed in armonia con la concentrazione di competenze presso il Dipartimento per gli affari sociali, si affida un'attività istruttoria e di trasmissione al predetto Dipartimento; inoltre si consente, in caso di mancata adozione di un provvedimento da parte del Ministro delle finanze entro centottanta giorni, l'iscrizione della questione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

L'articolo 5 si riferisce all'esigenza di rendere funzionali i cosiddetti «SERT» (servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali). La norma prevede la possibilità di coprire i posti di dirigente e di coadiutore di tali servizi mediante concorsi interni; ai concorsi può accedere il personale di ruolo che già, di fatto, abbia svolto presso il SERT attività per un congruo periodo di tempo (sei anni per i posti di dirigente e quattro per quelli di coadiutore) sia in ordinario rapporto di impiego, sia in rapporto convenzionale. Ciò consente di utilizzare e valorizzare esperienze professionali già acquisite, che verrebbero disperse in attesa del consueto (e non certo rapido) *iter* di reclutamento a mezzo di concorsi aperti all'esterno.

Infine, il testo del presente decreto-

gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze elaborati da:

a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

b) enti locali e unità sanitarie locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente le aree del Mezzogiorno e gli enti locali e le unità sanitarie locali che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle « unità da strada » finalizzati alla riduzione del danno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono indicati i criteri per la predisposizione, la gestione e la valutazione dei progetti di riduzione del danno. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47 per cento del totale degli stanziamenti previsti;

c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. Nel caso in cui il totale dei finanziamenti destinati a progetti approvati ai sensi di una delle lettere a), b), c) e d) del comma 2 non raggiunga l'ammontare della quota indicata nella lettera cui si riferisce, la disponibilità residua di finanziamento è utilizzata per i progetti eventualmente eccedenti altra quota. Comunque, le somme stanziare per il Fondo di cui al comma 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, istituito per le finalità di cui al comma 1, dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, provvede la

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, comma 4. Le spese per le attività del nucleo operativo previsto all'articolo 1 sono state individuate in lire 400.000.000 annui, la cui congruità deriva dalla quantificazione che segue:

a) compensi annui per i cinque esperti da nominarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

Lire 24.000.000 × 5 = Lire 120.000.000;

b) trasferte dei componenti il nucleo per verifiche e consulenze *in loco* (viaggi, alberghi, spostamenti, indennità di missione):

costo medio di una missione della durata di 24 ore: lire 856.700 (viaggio aereo lire 460.000; indennità di missione lire 46.700; vitto e alloggio lire 350.000);

numero dei componenti il nucleo: 13;

numero medio di trasferte annue per ciascun componente: 25;
da cui:

Lire 856.700 × 13 × 25 = Lire 278.427.500
da arrotondarsi a lire 280.000.000.

Riepilogo:

Compensi per esperti	L.	120.000.000
Trasferte	»	280.000.000
		400.000.000
Totale ...	L.	400.000.000

Articolo 2. - L'articolo istituisce il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga presso il Dipartimento per gli affari sociali, operando una razionalizzazione degli interventi finanziari già previsti dal testo unico sulle tossicodipendenze in favore degli enti pubblici e privati che operano nel campo della prevenzione, del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

A tal fine, per effetto dei precedenti decreti-legge fin qui reiterati, gli importi iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993, rideterminati nella misura di lire 50 miliardi dalla tabella C della legge finanziaria 1993, sono stati trasferiti nel capitolo per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 13. Su tale capitolo sono affluiti anche gli stanziamenti del capitolo 1273 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 1993, rubrica 1, rideterminati nella misura di lire 178 miliardi dalla tabella C della legge finanziaria per il 1993. Per l'anno 1994 gli stanziamenti per gli interventi sulla tossicodipendenza sono stati definiti nella misura complessiva di lire 198.000.000.000 (tabella C

Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1994.

Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di favorire interventi a favore degli stranieri extracomunitari immigrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui otto in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

otto stazioni di lavoro, *software* di base, installazione della rete, gestione ottica di documenti e *software* operativo, per un importo complessivo di lire 500.000.000;

b) mobili e attrezzature. - Occorre prevedere l'arredo per otto posti di lavoro nonché il materiale di cancelleria, per un importo di lire 150.000.000;

c) spese telefoniche. - Si riferiscono alle spese relative all'impianto telefonico interno, nonché alle spese derivanti dalla necessaria istituzione e utilizzazione di « numeri verdi » a disposizione del cittadino, per un importo di lire 250.000.000;

d) materiale informativo. - È prevista la produzione e la distribuzione a chi lo richieda di materiale informativo il cui costo è quantificato in lire 100.000.000 annui.

Riepilogo per il primo anno di applicazione::

Sistema informativo	L.	500.000.000
Mobili e attrezzature	»	150.000.000
Spese telefoniche	»	250.000.000
Materiale informativo	»	100.000.000
		Totale ... L. 1.000.000.000

Per gli anni successivi, tenuto conto che le spese di primo impianto risulteranno già effettuate, potranno essere utilizzate quote maggiori per le altre tipologie di spesa.

Articolo 5. - L'articolo, concernente il conferimento di posti previsti negli organici del personale dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), non comporta spese aggiuntive.

Si tratta infatti di organici determinati in forza della regolamentazione contenuta nel decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sulla base della previsione di specifici finanziamenti a copertura della relativa spesa, contenuta nell'articolo 118, comma 4, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

La circostanza che alla copertura dei posti di dirigente e di coadiutore si provveda mediante concorso riservato, invece che con concorso pubblico, determina anzi un contenimento della spesa concorsuale, anche se di modesta entità, trattandosi di una procedura semplificata che non comporta gli oneri connessi con una molteplicità di partecipanti.

Articolo 6. - Non comporta oneri aggiuntivi, limitandosi a destinare le somme revocate alle regioni per effetto dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in tal modo consentendone il recupero ai fini originariamente previsti, vale a dire la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati extracomunitari, gli esuli e loro familiari.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

otto stazioni di lavoro, *software* di base, installazione della rete, gestione ottica di documenti e *software* operativo, per un importo complessivo di lire 500.000.000;

b) mobili e attrezzature. - Occorre prevedere l'arredo per otto posti di lavoro nonché il materiale di cancelleria, per un importo di lire 150.000.000;

c) spese telefoniche. - Si riferiscono alle spese relative all'impianto telefonico interno, nonché alle spese derivanti dalla necessaria istituzione e utilizzazione di « numeri verdi » a disposizione del cittadino, per un importo di lire 250.000.000;

d) materiale informativo. - È prevista la produzione e la distribuzione a chi lo richieda di materiale informativo il cui costo è quantificato in lire 100.000.000 annui.

Riepilogo per il primo anno di applicazione::

Sistema informativo	L.	500.000.000
Mobili e attrezzature	»	150.000.000
Spese telefoniche	»	250.000.000
Materiale informativo	»	100.000.000
		Totale ... L. 1.000.000.000

Per gli anni successivi, tenuto conto che le spese di primo impianto risulteranno già effettuate, potranno essere utilizzate quote maggiori per le altre tipologie di spesa.

Articolo 5. - L'articolo, concernente il conferimento di posti previsti negli organici del personale dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), non comporta spese aggiuntive.

Si tratta infatti di organici determinati in forza della regolamentazione contenuta nel decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sulla base della previsione di specifici finanziamenti a copertura della relativa spesa, contenuta nell'articolo 118, comma 4, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

La circostanza che alla copertura dei posti di dirigente e di coadiutore si provveda mediante concorso riservato, invece che con concorso pubblico, determina anzi un contenimento della spesa concorsuale, anche se di modesta entità, trattandosi di una procedura semplificata che non comporta gli oneri connessi con una molteplicità di partecipanti.

Articolo 6. - Non comporta oneri aggiuntivi, limitandosi a destinare le somme revocate alle regioni per effetto dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in tal modo consentendone il recupero ai fini originariamente previsti, vale a dire la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati extracomunitari, gli esuli e loro familiari.

Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1994.

Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di favorire interventi a favore degli stranieri extracomunitari immigrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui otto in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, comma 4. Le spese per le attività del nucleo operativo previsto all'articolo 1 sono state individuate in lire 400.000.000 annui, la cui congruità deriva dalla quantificazione che segue:

a) compensi annui per i cinque esperti da nominarsi ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

Lire 24.000.000 \times 5 = Lire 120.000.000;

b) trasferte dei componenti il nucleo per verifiche e consulenze *in loco* (viaggi, alberghi, spostamenti, indennità di missione):

costo medio di una missione della durata di 24 ore: lire 856.700 (viaggio aereo lire 460.000; indennità di missione lire 46.700; vitto e alloggio lire 350.000);

numero dei componenti il nucleo: 13;

numero medio di trasferte annue per ciascun componente: 25;
da cui:

Lire 856.700 \times 13 \times 25 = Lire 278.427.500
da arrotondarsi a lire 280.000.000.

Riepilogo:

Compensi per esperti	L.	120.000.000
Trasferte	»	280.000.000
		400.000.000
Totale ...	L.	400.000.000

Articolo 2. - L'articolo istituisce il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga presso il Dipartimento per gli affari sociali, operando una razionalizzazione degli interventi finanziari già previsti dal testo unico sulle tossicodipendenze in favore degli enti pubblici e privati che operano nel campo della prevenzione, del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

A tal fine, per effetto dei precedenti decreti-legge fin qui reiterati, gli importi iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993, rideterminati nella misura di lire 50 miliardi dalla tabella C della legge finanziaria 1993, sono stati trasferiti nel capitolo per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica 13. Su tale capitolo sono affluiti anche gli stanziamenti del capitolo 1273 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 1993, rubrica 1, rideterminati nella misura di lire 178 miliardi dalla tabella C della legge finanziaria per il 1993. Per l'anno 1994 gli stanziamenti per gli interventi sulla tossicodipendenza sono stati definiti nella misura complessiva di lire 198.000.000.000 (tabella C

gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze elaborati da:

a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

b) enti locali e unità sanitarie locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente le aree del Mezzogiorno e gli enti locali e le unità sanitarie locali che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle « unità da strada » finalizzati alla riduzione del danno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono indicati i criteri per la predisposizione, la gestione e la valutazione dei progetti di riduzione del danno. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47 per cento del totale degli stanziamenti previsti;

c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. Nel caso in cui il totale dei finanziamenti destinati a progetti approvati ai sensi di una delle lettere a), b), c) e d) del comma 2 non raggiunga l'ammontare della quota indicata nella lettera cui si riferisce, la disponibilità residua di finanziamento è utilizzata per i progetti eventualmente eccedenti altra quota. Comunque, le somme stanziare per il Fondo di cui al comma 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, istituito per le finalità di cui al comma 1, dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, provvede la

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I commi da 5 a 9 prevedono nuovi meccanismi per l'erogazione dei contributi, mediante aperture di credito a favore dei soggetti indicati nel comma 2, e soprattutto penetranti verifiche contabili sull'utilizzo degli stessi, affidate alle ragionerie provinciali dello Stato, nonché alle delegazioni regionali della Corte dei conti; la specifica determinazione delle modalità dei controlli avverrà con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Questo articolo (che contiene ulteriori disposizioni applicative) si rende necessario perchè l'esperienza finora maturata ha inequivocabilmente dimostrato la necessità di evitare sovrapposizioni di funzioni e difetti di coordinamento, che rischiano di compromettere il migliore utilizzo, anche in termini di costi-benefici, delle risorse disponibili sul territorio. La concentrazione delle funzioni di erogazione presso il Dipartimento per gli affari sociali favorirà certamente un intervento equilibrato e tempestivo.

L'articolo 3 del decreto-legge rafforza e affina opportunamente l'attività dell'Osservatorio permanente sulle tossicodipendenze, stabilendo che l'acquisizione dei dati va effettuata secondo le corrette metodiche statistiche poste in essere dall'ISTAT, in armonia con quanto disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e che tutte le strutture pubbliche che operano nel campo dell'acquisizione di dati sulle tossicodipendenze devono comunicare periodicamente all'Osservatorio medesimo i dati in loro possesso. La disposizione, inoltre, crea un importantissimo punto di riferimento per la collettività, denominato «Sportello per il cittadino», in analogia con quanto già avviene in relazione ad altre gravi emergenze sociali e sanitarie: lo sportello offrirà in modo semplice e immediato, a chiunque ne faccia richiesta, informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.

Infine, la lettera *d*) di cui al comma 1 dell'articolo 3, sposta dal 31 gennaio al 31 marzo la data di presentazione al Parla-

mento della relazione annuale sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia. La norma si è resa necessaria per un maggiore coordinamento con l'altra disposizione concernente l'invio dei dati all'Osservatorio da parte delle amministrazioni entro i mesi di giugno e dicembre. La data del 31 gennaio non permette quindi la dovuta elaborazione da parte dell'Osservatorio, prima che questi trasmetta a sua volta le risultanze dell'elaborazione stessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della relazione al Parlamento.

L'articolo 4 aggiunge un comma (3-bis) all'articolo 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che prevede la concessione di edifici e strutture appartenenti allo Stato ad enti che intendono destinarli a centri di cura e recupero dei tossicodipendenti: al fine di snellire il procedimento, ed in armonia con la concentrazione di competenze presso il Dipartimento per gli affari sociali, si affida un'attività istruttoria e di trasmissione al predetto Dipartimento; inoltre si consente, in caso di mancata adozione di un provvedimento da parte del Ministro delle finanze entro centottanta giorni, l'iscrizione della questione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

L'articolo 5 si riferisce all'esigenza di rendere funzionali i cosiddetti «SERT» (servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali). La norma prevede la possibilità di coprire i posti di dirigente e di coadiutore di tali servizi mediante concorsi interni; ai concorsi può accedere il personale di ruolo che già, di fatto, abbia svolto presso il SERT attività per un congruo periodo di tempo (sei anni per i posti di dirigente e quattro per quelli di coadiutore) sia in ordinario rapporto di impiego, sia in rapporto convenzionale. Ciò consente di utilizzare e valorizzare esperienze professionali già acquisite, che verrebbero disperse in attesa del consueto (e non certo rapido) iter di reclutamento a mezzo di concorsi aperti all'esterno.

Infine, il testo del presente decreto-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

12. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

13. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

Articolo 3.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14 le parole: « 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Articolo 4.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.».

Articolo 5.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse al-

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge ripropone norme oggetto di decreti-legge precedenti, non convertiti nei termini costituzionali; esso mira ad assicurare la continuità dei delicati interventi di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, già avviati con l'emanazione del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, facenti capo alle competenze del Dipartimento per gli affari sociali presso cui si svolgono tutte le attività di gestione del Fondo per gli interventi per la lotta alla droga.

L'articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo, struttura necessaria per la migliore predisposizione e verifica dei progetti di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti. È infatti opportuno rammentare che, nel corso del primo triennio di vigenza della legge 26 giugno 1990, n. 162, e del successivo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali ben 3.521 richieste di finanziamento da parte di 1.263 enti richiedenti (amministrazioni dello Stato, enti locali e regioni).

L'ammontare delle richieste di finanziamento è stato pari a circa 1.500 miliardi di lire e sulla base dei fondi disponibili sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento 2.006 progetti per un totale di lire 471.948.470.722.

L'elevato numero dei progetti, la diffusione dei soggetti destinatari sull'intero territorio nazionale e l'entità delle somme erogate, tenendo conto che gli interventi

sono indirizzati ad un settore sociale tra i più delicati, rendono necessario verificare l'effettivo e corretto utilizzo di quanto erogato, nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti e i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità della legge.

L'istituzione di un nucleo operativo di verifica, composto da otto qualificati esperti delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie, permette di assolvere nel modo migliore all'impegnativo compito di valutazione dei risultati sull'effettiva realizzazione dei progetti. Il nucleo, sulla base dei risultati del proprio lavoro, potrà fornire agli organi competenti adeguate proposte sulla stessa formulazione dei progetti e sui possibili raccordi tra istituzioni pubbliche e private al fine di garantire interventi funzionali e flessibili tali da adeguarsi anche nell'ambito del territorio al mutare del fenomeno della tossicodipendenza. L'azione del nucleo operativo potrà quindi portare al coordinamento funzionale delle risorse esistenti attraverso investimenti mirati che possano avere anche una continuità nel tempo e garantire una auspicabile unitarietà di intervento. Potranno altresì essere acquisite tutte le ulteriori utili informazioni per poter pervenire ad un miglioramento della qualità delle iniziative. Per addivenire alla otti-

te, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONTRI - GALLO - BARUCCI -
GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 235

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro per gli affari sociali

(CONTRI)

di concerto col Ministro delle finanze

(GALLO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro della sanità

(GARAVAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 274, recante disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze